



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento reca disposizioni per la qualità del sistema universitario e della ricerca attraverso meccanismi che, da una parte rendono selettivi i finanziamenti destinati ai concorsi e dall'altra consentono di espletare i concorsi già banditi o da bandire entro il 30 novembre 2008, secondo nuovi criteri che affidano anche al sorteggio l'individuazione dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa dei candidati.

Il provvedimento reca disposizioni volte a sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali, privilegiando nelle assegnazioni delle risorse i risultati dei processi formativi e della ricerca scientifica, la razionalizzazione dei corsi, delle strutture e delle sedi didattiche. Ulteriori disposizioni assicurano l'attuazione dell'articolo 34 della Costituzione sugli studenti capaci e meritevoli, incrementando le risorse per la concessione di borse di studio e la realizzazione di alloggi universitari.

Il provvedimento reca, altresì norme volte a rendere possibili, per gli enti di ricerca, procedure di stabilizzazione del personale precario e limitare gli effetti di riduzione delle piante organiche di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il decreto-legge si compone di 4 articoli.

L'**articolo 1** reca disposizioni per il reclutamento nelle Università e per gli Enti di Ricerca. Il *comma 1* impedisce alle università che abbiano superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31) di bandire concorsi di ogni tipo, impedendo così la formazione di nuovi oneri.

Il *comma 2* dispone un'ulteriore penalizzazione per le medesime università, escludendole dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l'assunzione dei ricercatori per gli anni 2008 e 2009.

Il *comma 3* modifica il comma 13 dell'articolo 66 del citato decreto-legge n. 112 prevedendo che, per le università diverse da quelle di cui al comma 1, il limite annuale di spesa per le nuove assunzioni di personale (professori ordinari, professori associati, ricercatori e personale tecnico-amministrativo), è fissato in misura corrispondente al 50% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente. Dalla somma così risultante la percentuale maggiore, che deve essere di almeno il 60%, è destinata all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato.



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

Il *comma 4* detta nuove disposizioni per il reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, stabilendo una nuova composizione delle commissioni di valutazione comparativa. Le Commissioni saranno composte da un professore ordinario, nominato dalle Facoltà, che ha richiesto il bando e da quattro professori sorteggiati all'interno di una lista nazionale.

I *commi 5 e 6* modificano le procedure di reclutamento di ricercatori universitari, prevedendo nuovi criteri per la composizione delle Commissioni e per la valutazione dei candidati, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale.

Il *comma 7* detta una disciplina transitoria per le procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge. A tal fine viene previsto l'annullamento delle procedure già avviate e la possibilità per le università di indire nuove procedure di valutazione comparativa entro il 15 gennaio 2009.

Il *comma 8* esclude gli enti di ricerca dall'ambito di applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'**articolo 2** reca misure per la qualità del sistema universitario, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 7% del fondo di finanziamento ordinario e del Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma n. 428 della legge finanziaria 2008, destinata ad incrementarsi negli anni successivi è assegnata alle università in base ai risultati formativi e delle attività di ricerca, nonché in base ai processi di razionalizzazione dei corsi di laurea e delle sedi.

Le modalità di erogazione della predetta quota, sono definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di criteri e parametri individuati dal CIVR e dal CNVSU.

L'**articolo 3** prevede, a decorrere dall'anno 2009, lo stanziamento di 65 milioni di euro per la realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, in sintonia con le politiche ministeriali preordinate a favorire la mobilità studentesca in ambito nazionale, recuperando il forte gap che ci separa dagli altri Paesi europei quanto a residenze universitarie. Sono inoltre stanziati, sempre a decorrere dal 2009, 135 milioni di euro per la concessione di borse di studio agli studenti più capaci e meritevoli.

Il comma 3 dispone la relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 4** reca la copertura finanziaria dell'art. 1.